



ORDINANZA N° 277 del 5/12/2023

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO**

IL SINDACO

PRESO ATTO

del comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che così recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei cittadini (...);”*

VISTA la L. 18 aprile 2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

CONSIDERATO CHE

i sempre più diffusi fenomeni dell'imbrattamento e/o del deturpamento degli immobili, beni e pertinenze di proprietà pubblica o privata attraverso scritte, disegni, graffiti o similari atti vandalici, posti in essere in spregio della pubblica e dell'altrui proprietà, arrecano un danno alle stesse proprietà ed, inoltre, inducono nella collettività una fondata percezione di insicurezza e degrado;

ACCERTATO

che le indagini della Polizia Locale hanno portato all'identificazione di un numero consistente di c.d. “writer” locali”, che persino attraverso i social-media si vantano delle loro “opere” costituite da “firme” c.d. “tag” rischiando tali azioni di attivare condotte emulative, qualora dette circostanze rimangano impunte, altresì potendo ingenerarsi nei giovanissimi una pericolosa spirale aggregativa ed un turn-over nella composizione delle c.d. crew (bande);

VALUTATO

che le suddette azioni producono oltre ai danni estetici, anche rilevanti danni economici dovuti agli esborsi che la successiva pulizia richiede e che gli enti pubblici ed i privati cittadini devono sostenere anche ricorrendo ad interventi con personale specializzato, prodotti particolari e macchinari specifici;

RILEVATO

che nonostante le azioni di controllo, prevenzione e repressione che gli organi di Polizia hanno costantemente messo in campo, a tutt'oggi il fenomeno è ancora in essere, come quotidianamente la stampa evidenzia;

VERIFICATO che

1. c'è stato un recente ed aggravato incremento dei casi di degrado, causa imbrattamenti dei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, verificatisi in modo ulteriormente imprevedibile, documentato per tabulas e come emergente da rapporti ed informative;
2. questi recenti e più gravi avvenimenti, inducono l'amministrazione ad intervenire celermente e senza alcun indugio, visti i fatti degradanti che colpiscono il tessuto urbano e la cittadinanza dorica;

RITENUTO



pertanto ineludibile provvedere senza indugio in relazione alla contingibilità ed urgenza anche a seguito delle interlocuzioni avute con la Questura e la Prefettura circa la necessità di provvedere affinché il fenomeno sia contrastato e debellato;

PRECISATO

che il presente provvedimento interviene non per colpire celermente situazioni di violazioni dell'ordine pubblico bensì scenari, come chiarito in premessa, di degrado urbano a vario titolo manifestatesi sul territorio comunale;

RITENUTO in particolare

che il contenuto atipico del presente provvedimento debba essere orientato *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"* e che, quindi, il dispositivo provvedimento debba tendere a tale finalità, tramite richiesta in capo al soggetto trasgressore di comportamenti:

- positivi, che dovranno consistere in ravvedimenti operosi e funzionali al ripristino;
- che portino alla riparazione integrale del danno, quale ripristino del bene allo status quo ante;

VERIFICATO

che tale comportamenti positivi ed operativi dovranno svolgersi o direttamente dal parte del trasgressore o tramite ditta qualificata (in tal caso a cura e spese del writer), sotto la direzione e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale e dei soggetti competenti (ad es. in materia di tutela);

VALUTATO

che tale forma di ravvedimento operoso è in linea con gli obblighi penalmente rilevanti, a tutela del medesimo trasgressore;

APPURATO

di doversi attivare onde evitare il protrarsi di fenomeni gravemente inappropriati di degrado urbano e limitatamente all'aspetto della tutela della decoro e della convivenza civile;

CHIARITO

inoltre, di non poter provvedere con i mezzi ordinari che l'ordinamento mette a disposizione per la casistica sopra evidenziata trattandosi di un provvedimento che opera a fronte di una accidentalità eccezionale da dover imprescindibilmente affrontare immediatamente per contrastare e debellare i sopra richiamati fenomeni;

APPURATO

in fatto e diritto che il presente provvedimento costituisce estrinsecazione completa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità in relazione alla casistica di specie e per le zone di interesse ed in particolare: il provvedimento costituisce esito di una scelta coerente rispetto ai fatti illustrati ed alla decisione contenutistica del merito del presente atto - non eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo contrastare e debellare fenomeni di degrado diffuso;

VALUTATO

quale scelta di esercizio del potere che il contenuto del presente provvedimento è adeguato e valutato quale strumento idoneo, non eccedente rispetto alla situazione fattuale sopra descritta, con la finalità di tutelare la proprietà pubblica e privata nella più ampia accezione del termine e del bene giuridico, costituzionalmente garantiti dagli articoli 9 e 42, che preservano non solo il diritto reale, ma anche il mantenimento del patrimonio storico ed artistico, il decoro della città, il libero godimento del panorama cittadino nella sua interezza;

RITENUTO

pertanto, che il presente provvedimento costituisce mezzo adeguato rispetto all'obiettivo da perseguire quale mezzo di raggiungimento dell'"effetto utile";

RITENUTO



che il contenuto del presente atto operi applicando i principi di proporzionalità, adeguatezza e non eccedenza rispetto allo scopo;

APPURATO

che il fenomeno sopra descritto coinvolge l'intera città, come ampiamente riportato dagli organi di stampa locali i quali evidenziano come detta condotta sia quotidianamente reiterata; che alcuni giovani sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dalla Squadra Mobile della locale Questura e che a tutt'oggi sono in corso indagini per altri soggetti che pongono in essere medesime azioni, a comprova della necessità di emanare il presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto e considerando la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 06/01/2024 è vietato in tutto il territorio comunale disegnare, scrivere sui muri, apporre firme nelle forme e con i simboli più vari, scalfire ed incidere sulle pareti, sugli oggetti e sulle pertinenze degli edifici pubblici e privati che si affacciano sulla pubblica via, nonché sui monumenti, sulle facciate delle chiese di ogni ordine e religione, sui manufatti e beni strumentali al servizio della città.

L'inosservanza del precetto di cui al punto precedente comporta che il Comune di Ancona richieda al trasgressore comportamenti

- positivi, che dovranno consistere in ravvedimenti operosi e funzionali al ripristino;
- che portino alla riparazione integrale del danno, quale ripristino del bene allo status quo ante;
- che dovranno essere positivi ed operativi e svolgersi o direttamente dal parte del trasgressore o tramite ditta qualificata (in tal caso a cura e spese del writer), sotto la direzione e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione comunale e dei soggetti competenti (ad es. in materia di tutela);

L'eventuale inosservanza dell'obblighi ripristinatori di cui sopra da parte del trasgressore (sostanziale ripristino dello stato dei luoghi) comporterà a carico del medesimo trasgressore:

- a. l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.
- b.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si procederà secondo il dettato normativo di cui all'art. 11 delle legge n. 689 del 24.11.1981 e cioè avendo cura di valutare: la GRAVITA' della violazione, l'OPERA svolta dall'agente per l'ELIMINAZIONE o ATTENUAZIONE della conseguenza della violazione • PERSONALITA' dello stesso • condizioni economiche. In particolare La sanzione amministrativa pecuniaria, conseguente all'inosservanza del precetto di cui sopra, si intenderà GRAVE quando la condotta è posta in essere all'interno della zona definita dal D.M. n°1444/68 (art. 2 lett. A) e del DM. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); qualora l'azione illecita sia perpetrata su immobili di qualsivoglia natura e destinazione, pubblici o privati, coperti da vincolo specifico, qualora il soggetto sia recidivo nella condotta.

DISPONE CHE

E' fatto obbligo alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia far osservare la presente Ordinanza;

La presente ordinanza sia pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio del Comune e sia contestualmente comunicata a:

Prefetto di Ancona



Questore di Ancona
Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di Finanza

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ancona, li 5/12/2023

IL SINDACO
Avv. Daniele SILVETTI

